

TI_GERICHTE 16.2000.00068 vom 28. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.00068

FR: TI_GERICHTE 16.2000.00068 du 28 juin 2000

IT: TI_GERICHTE 16.2000.00068 del 28 giugno 2000

Regeste

convenuto contumace

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007
(pubblicato) 16.2000.00068

convenuto contumace

Incarto n. 16.2000.00068 Lugano 28 giugno 2000 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2000 presentato da _____ Contro la sentenza 26 maggio 2000 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23 dicembre 1999 da _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'494.95 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 23 dicembre 1999 il medico dentista _____ ha convenuto in giudizio _____ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'494.95 a saldo della fattura emessa il 1° aprile 1994 per prestazioni odontoiatriche svolte a favore di quest'ultimo; che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest'ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio; che con il presente tempestivo gravame _____ è insorto contro il predetto giudizio lamentando il mancato riconoscimento da parte del primo giudice dell'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria; che il ricorso, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto non contiene le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato (art. 329 CPC), deve essere respinto; che infatti le argomentazioni e contestazioni sul merito della vertenza (in particolare l'eccezione di prescrizione del credito dell'istante), non possono essere prese in considerazione siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); che è infatti all'udienza di discussione dell'istanza, e solo in quella sede, che il convenuto deve esporre le proprie argomentazioni e contestazioni e produrre, se del caso, le prove a sostegno delle medesime (art. 294 cpv. 2 CPC), udienza alla quale il convenuto non ha partecipato; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che le spese del presente giudizio seguono la

soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 giugno 2000 di _____ a è respinto. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.